

## INFORTUNI SUL LAVORO

(INAIL, Circolare n. 10 del 21.03.2016)

A seguito dell'entrata in funzione del **SINP** dal 12 ottobre 2016, scatta l'obbligo, previsto dal D. Lgs. 81/2008, di comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno.

Tale obbligo però, così come previsto dal T.U. Sicurezza, non sorgerà immediatamente ma **dal prossimo 12 aprile 2017** (nei sei mesi successivi).

La violazione del suddetto obbligo sarà punita con la sanzione amministrativa da un minimo di €. 548,00 ad un massimo di €. 1.972,80 per ciascuna comunicazione omessa.

Nulla cambia in merito agli infortuni che comportino l'assenza dal lavoro di almeno tre giorni i quali dovranno continuare ad essere denunciati seguendo le modalità attualmente in vigore.